



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/12/2016

OGGETTO: Provvedimento di Giunta Comunale n. 237 del 4.10.2016 "Ippodromo di Sant'Artemio – Opere realizzate dalla Società NORDEST IPPODROMI srl" — Ccomunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/90 nonché ai sensi degli artt. 33-36 del vigente Regolamento comunale per il diritto di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo, approvato con D.C.C. n. 57316/103 del 14.11.1997 e modificato con D.C.C. 35 del 26.05.2010. Chiusura procedimento prot. n.137400 del 21.11.2016

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con convenzione prot. n. 43730 Rep. n. 10518 del 10 novembre 1986 è stata disciplinata la concessione per 30 anni in uso gratuito dell'Ippodromo di Sant'Artemio alla Società Trevigiana Corse Cavalli S.p.A. (che successivamente nel 1997 ha modificato la propria ragione sociale in Nordest Ippodromi S.p.A.);

Considerato che la predetta concessione ha, tra l'altro, stabilito:

- all'art. 7 lett. C, che la Società concessionaria si obbliga a provvedere, a sue cure e spese, a tutti i lavori di manutenzione straordinaria del campo, degli edifici e delle costruzioni in genere, degli impianti e delle attrezzature, nessuna parte esclusa, ad eccezione di quelli resisi necessari per la rimessa in pristino in dipendenza di disastri dovuti a cause di natura eccezionale, i quali saranno invece eseguiti a cura e spese del Comune;
- all'art. 13, che la Società concessionaria si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, presso l'impianto le opere previste dal progetto allegato alla concessione, quali: costruzione di una nuova tribuna con struttura polifunzionale, costruzione di n. 73 nuovi box con selleria, fienili e locali di deposito, sistemazione dei box esistenti e costruzione di un nuovo porticato, installazione dell'impianto di illuminazione della pista, sistemazione del muro di cinta lungo via Muri;
- all'art. 17, comma 2, che qualora, nel corso della validità della convenzione, si rendessero utili o necessari per l'ammodernamento o per la valorizzazione dell'Ippodromo lavori ed opere non previsti dalla convenzione e il Comune ne riconoscesse l'utilità o la necessità, saranno concordate tra le parti le modalità e i tempi di esecuzione, l'assunzione dei relativi oneri e le forme di partecipazione nelle spese;

Considerato inoltre che:

- con nota del 13.05.2014 la Società concessionaria ha comunicato l'elenco delle opere di ammodernamento e valorizzazione dell'ippodromo eseguite nel corso degli anni e contestualmente le relative spese sostenute, chiedendone il rimborso;
- in risultanza di sopralluoghi e verifiche della documentazione prodotta e attestante le spese sostenute dal concessionario:
 1. Euro 403.164,12 sono riconducibili a lavori di manutenzione straordinaria (art. 7 lett. C della convenzione) quindi a carico del concessionario;
 2. Euro 127.379,92 sono relativi ad opere autorizzate in base all'art. 17, comma 2, a cura e spese del concessionario;
 3. Euro 281.394,17 sono imputabili ad altre opere soggette a quanto disciplinato dall'art. 17, comma 2, ma in assenza di autorizzazione da parte di questa Amministrazione;
- sono state individuate, tra gli interventi di cui al p. 3, le sole opere che si reputano funzionali all'impianto e/o costituenti valorizzazione ed ammodernamento dello stesso per le quali il concessionario ha sostenuto una spesa per complessivi Euro 255.301,91;
- la contrazione delle risorse stanziata a bilancio 2016 non consente all'Ente di corrispondere al concessionario né il valore delle opere predette, né di partecipare alle spese dallo stesso già sostenute, pertanto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di quantificare una prosecuzione della gestione al fine di configurare una rifusione dei costi sostenuti in termini temporali, anziché in risorse economiche da dover appositamente stanziare in bilancio;
- con nota dell'11.07.2016 il Presidente della Nordest Ippodromi ha dichiarato che le opere in parola sono state realizzate senza alcun contributo e/o finanziamento pubblico;

Visto il provvedimento n. 237 del 4.10.2016 "Ippodromo di Sant'Artemio - Opere realizzate dalla Società NORDEST IPPODROMI srl", pubblicato in data 13.10.2016 (ex artt. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013 art. 124 D.Lgs. n. 267 del 2000), esecutivo in data 24.10.2016, col quale la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:

- di disporre la rimozione delle costruzioni leggere in quanto non sono funzionali all'attività e non rappresentano alcun arricchimento patrimoniale, di seguito elencate:
 - nuovo bar scuderie,
 - 4 gazebo,
 - recinto cavalli;
- di riconoscere i lavori eseguiti per le opere non preventivamente autorizzate - come previsto dall'art. 17, ma realizzate in ottemperanza dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Villorba territorialmente competente, in quanto obbligatorie e necessarie al funzionamento dell'impianto e costituenti un arricchimento patrimoniale per l'Ente:
 - vasche letame e relativo impianto fognario
 - nuova torretta galoppo
 - struttura prefabbricata ad uso biglietterie
 - capannone ricovero automezzi
 - edifici vari (presidio medico-veterinario e ampliamento spogliatoi)
 - ascensore tribuna
 - chiusura tribune
 - chiusura ristorante
- di disporre il contestuale passaggio in proprietà al Comune di Treviso di tutte le opere realizzate dalla concessionaria, già autorizzate e/o riconosciute con il presente provvedimento;
- la prosecuzione della gestione per un numero di anni pari al rapporto tra il canone rivalutato e le spese sostenute dal concessionario per le opere che si reputano funzionali all'impianto e/o costituenti valorizzazione ed ammodernamento dello stesso che si intendono riconoscere, come segue:

Euro 255.301,91 (spese sostenute)

= 3,72 (anni)

Euro 68.694,71 (canone rivalutato)

quindi, a partire dal 1° gennaio 2017 sino al 19 settembre 2020;

Visto che il provvedimento giuntale n. 237 del 4.10.2016 "Ippodromo di Sant'Artemio - Opere realizzate dalla Società NORDEST IPPODROMI srl" è stato notificato a mezzo posta certificata in data 17.10.2016 con prot. n. 120418 alla Società Nordest Ippodromi e con prot. 120392 all'Associazione Imprenditori Ippici Italiani;

Vista la nota del 14 novembre 2016 pervenuta via pec e registrata al prot. N. 134453 del 15.11.2016, con la quale l'Associazione Imprenditori Ippici Italiani, nella persona del Presidente Enrico Tuci, ha rappresentato alla scrivente Amministrazione una richiesta di annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 4 ottobre 2016 in merito alla compensazione delle opere realizzate dalla Società Nordest Ippodromi ed in particolare ha segnalato a questo Ente che tra le risorse che il MIPAAF destina al finanziamento delle Società di Corse vi è la voce "Sovvenzione impianti";

Visto che con prot. n.137400 del 21.11.2016 è stato avviato il procedimento amministrativo, ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, finalizzato, in via di autotutela, all'annullamento del provvedimento della Giunta Comunale Prot. n. 237 del 4.10.2016, procedimento reso necessario per verificare i presupposti che hanno portato all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale e quindi la correttezza delle dichiarazioni rese dalla Società Nordest Ippodromi, acquisendo dalla stessa tutta la documentazione attestante l'entità dei finanziamenti pubblici ricevuti nel corso della gestione, a quale titolo siano stati erogati e conseguentemente investiti;

Atteso che l'avvio del procedimento amministrativo, prot. n.137400 del 21.11.2016, è stato notificato a mezzo posta certificata alla Società Nordest Ippodromi e all'Associazione Imprenditori Ippici Italiani;

Considerato che la Società Nordest Ippodromi, ai sensi della L. 241/1990 e del Regolamento comunale, ha presentato le proprie memorie ed osservazioni con note in data 24.11.2016, 30.11.2016 e 5.12.2016, corredate dalla sotto elencata documentazione, agli atti dell'ufficio:

- atto di delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore del 12.06.1985;
- schema di progetto relativo all'istituzione di un Fondo speciale per il rinnovamento, ampliamento, creazione di impianti e per le innovazioni tecnologiche negli ippodromi - anno 1985;
- contratto per la gestione degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e per l'attività di ripresa delle immagini televisive - anno 2005;
- copie dei bilanci dal 1991 a 2007;

Rilevato che, da quanto emerge dalla documentazione prodotta ed esaminata, non risulta vi siano stati finanziamenti e/o contributi pubblici di cui la Società Nordest Ippodromi abbia beneficiato per realizzare gli interventi e le opere, esistenti presso l'impianto di proprietà comunale, oggetto di riconoscimento da parte dell'amministrazione Comunale in quanto obbligatorie e necessarie al funzionamento dell'impianto e costituenti un arricchimento patrimoniale per l'Ente;

Visti:

- l'art. 97 della Costituzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento comunale per il diritto di accesso alle informazioni agli atti ed ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi e per il procedimento amministrativo;
- lo Statuto del Comune di Treviso;
- l'articolo 826 del Codice Civile;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'art. 7 del Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

1) di disporre l'archiviazione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. n.137400 del 21.11.2016, richiamato in premessa;

di notificare il presente provvedimento alla Società Nordest Ippodromi e all'Associazione Imprenditori Ippici Italiani.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA